SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 952

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1996

Norme per il conferimento degli incarichi di segretario e di scrutatore nei seggi elettorali

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge mira a far sì che i componenti dei seggi elettorali (scrutatori e segretari) vengano scelti solo tra i soggetti in età compresa tra i diciotto e i cinquantacinque anni e che siano disoccupati, ovvero occupati in modo precario o pensionati con reddito annuo inferiore ai venti milioni di lire.

Lo scopo evidente del disegno di legge è quello di evitare che tale incarico, remunerato, venga affidato a soggetti che già lavorano e che vivono in nuclei familiari titolari di reddito adeguato.

L'eventuale approvazione del presente disegno di legge eviterebbe anche l'aggravio di spese derivanti dal fatto che i lavoratori dipendenti che vengono incaricati a far parte del seggio elettorale usufruiscono anche del permesso retribuito dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Il disegno di legge in particolare prevede:

all'articolo 1, che in occasione delle consultazioni politiche, amministrative e referendarie i componenti del seggio, tranne il presidente, siano scelti da appositi albi composti sulla base di criteri indicati nell'articolo 2 che, modificando la legge 8 marzo 1989, n. 95, definisce i soggetti che sulla base di precisi requisiti possono chiedere di essere inseriti negli appositi albi;

con l'articolo 3 si stabilisce che le funzioni di presidente si possano svolgere dopo aver accumulato un'esperienza che perviene dalla partecipazione, almeno per due volte, ad altre consultazioni elettorali nelle funzioni di scrutatore;

all'articolo 4, che i comuni, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, istituiscano gli albi da cui sorteggiare gli scrutatori e il segretario del seggio;

all'articolo 5, una sanzione amministrativa pari a cinquecentomila lire per coloro che svolgano mansioni nel seggio elettorale pur in mancanza dei requisiti necessari per far parte degli elenchi di cui all'articolo 1;

all'articolo 6, che la commissione elettorale sorteggi i componenti del seggio e il sindaco nel comunicare la nomina alleghi il testo della presente legge. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione delle consultazioni politiche, amministrative e referendarie i componenti delle sezioni elettorali, con esclusione del presidente, sono scelti tra gli iscritti negli albi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, predisposti dall'ufficio elettorale del comune.

Art. 2.

- 2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:
- «2. Sono inseriti negli albi di cui al comma 1 tutti i cittadini di età compresa tra i diciotto e i cinquantacinque anni, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere elettore del comune;
- *b)* essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- *c)* essere cittadini iscritti nelle liste di collocamento;
- d) essere cittadini, iscritti o meno nelle liste di collocamento, che appartengano ad un nucleo familiare con reddito proveniente da lavoro dipendente o da pensione inferiore a lire venti milioni;
- e) essere lavoratori ammessi a trattamenti di cassa integrazione guadagni, o iscritti nelle liste di mobilità».

Art. 3.

1. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini che abbiano svolto per almeno due volte le funzioni di scrutatori nelle consultazioni politiche, amministrative e referendarie. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono gli albi di cui all'articolo 1.

Art. 5.

- 1. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 1 i cittadini iscritti negli albi sono tenuti a darne comunicazione al sindaco entro trenta giorni e comunque prima della successiva consultazione elettorale.
- 2. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di scrutatore o di segretario, non avendo i requisiti di cui all'articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000, da applicarsi da parte del sindaco.

Art. 6.

1. La commissione elettorale comunale sorteggia i componenti delle sezioni elettorali tra gli iscritti negli albi di cui alla presente legge. Il sindaco, nel dare comunicazione dell'avvenuta nomina, invia all'interessato copia della presente legge.

Art. 7.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.